



**PARERE MOTIVATO**  
n. 20 in data 12 FEBBRAIO 2019

**OGGETTO: COMUNE DI AGNA (PD).  
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 12 febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 11 febbraio 2019 prot. n. 57486.




## DOCUMENTAZIONE

Il Comune di Agna, con nota pec del 9.10.17 acquisita al protocollo regionale al n.420661 del 9.10.17, ha fatto pervenire la seguente documentazione in formato digitale:

- DCC n.19 del 19.06.17 di adozione del PAT;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Norme Tecniche;
- Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta della Trasformabilità.

A seguito della richiesta di integrazioni n.521685 del 13.12.17 il comune con nota n.4561 del 2.07.18 inviava la seguente documentazione:

- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- estratto di pubblicazione ne "Il Mattino" del 16 e del 27 ottobre 2017 e ne "Il Gazzettino" del 20 ottobre 2017;
- carta dell'aggiornamento CTR;
- carta dell'aggiornamento confine comunale;
- ortofoto 2006;
- carta delle strategie di piano;
- carta delle invarianti;
- carta delle fragilità;
- carta della trasformabilità;
- carta della coerenza PAT/PRG;
- norme tecniche;
- relazione tecnica;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Studio di valutazione di compatibilità idraulica;
- Zonizzazione prg vigente;
- Livelli di pianificazione sovraordinata;
- Ambiti di paesaggio – estratto PTRC;
- Sistema viabilità Rete sovra comunale;
- Sistema viabilità interventi di progetto;
- Dimensionamento residenziale;
- Dimensionamento territoriale;
- Analisi e dimensionamento delle zone non attuate del PRG vigente;
- Carta litologica;
- Carta idrogeologica;



- Carta geomorfologica;
- Compatibilità;
- D.T.M.;
- Relazione geologica;
- Carta dell'assetto paesaggistico;
- Carta dell'assetto storico-insediativo;
- Carta degli itinerari e siti di interesse storico turistico;
- Relazione specialistica sistema beni storico-culturali;
- Carta di analisi della SAU;
- Carta dell'uso del suolo agricolo;
- Carta di analisi del paesaggio agrario;
- Carta delle strutture agricole produttive;
- Carta della rete ecologica;
- Carta della classificazione agronomica dei suoli;
- Studio agronomico;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento comunale attestante che:
  - dopo l'adozione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica è stato richiesto parere a tutti gli enti con competenza ambientale e che sono pervenuti i pareri del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile;
  - le osservazioni pervenute sono n. 5 delle quali nessuna con attinenze ambientali;
  - prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
  - prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.

Con pec prot. reg. n. 27530 del 23.01.19, in atti, Responsabile comunale ha trasmesso nota di precisazione relativamente alla suddivisione delle A.T.O. nel territorio comunale.

## VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

### RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 272/2017 IN DATA 31.10.2017

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PAT del Comune di Agna (PD)  
Pratica n. 3730

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;



ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Antonio Buggin per conto del Comune di Agna, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 420661 del 09/10/2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa al caso n. 2 "progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" e al caso n. 5 "progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d'uso residenziale";

CONSIDERATO che la fattispecie n. 2 non è applicabile in quanto assente la decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza e che la fattispecie n. 5 non è applicabile in quanto si tratta di un piano e non di progetti o interventi;

PRESO ATTO che la dichiarazione è relativa al PAT del Comune di Agna (PD);

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

PRESO ATTO che il piano non interessa siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22420 - Pioppeti in coltura", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;



RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

- i. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:



- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per il PAT del Comune di Agna (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Agna, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."



## OSSERVAZIONI AL PAT

Il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che delle 5 osservazioni pervenute nessuna risulta attinente con questioni ambientali.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 12 febbraio 2019, il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano. La VAS ha avuto la possibilità di valutare e al tempo stesso concorrere alla stesura del PAT. Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulla componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti previsti. Questo continuo confronto ha quindi portato alla ricerca delle strategie migliori sia per la valorizzazione delle componenti ambientali che per la riduzione delle pressioni.

Il PAT recepisce inoltre, quanto indicato nel PATI del Conselvano con i comuni di Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Due Carrare, Pernumia, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano che ha carattere tematico e prevede obiettivi e strategie di intervento relativamente ai seguenti tematismi: Sistema ambientale, Difesa del suolo, paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico, servizi a scala territoriale, settore turistico-ricettivo, sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità, attività produttive e fonti energetiche rinnovabili. Tali aspetti sono stati recepiti e sviluppati nel PAT di Agna. Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile, ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, nonché sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza.

Il progetto di PAT prevede la rifunzionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura e rimodellamento degli insediamenti, ciò allo scopo di preservare gli spazi aperti incentivandone la valorizzazione dal punto di vista agricolo-produttivo, ambientale e turistico-fruitivo. Gli ambiti territoriali omogenei in cui è suddiviso il territorio comunale sono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, a tali porzioni di territorio il P.A.T. attribuisce i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione. A tal proposito si renderebbe opportuno che prima dell'approvazione del Piano: l'art. 37 "Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei - A.T.O.", venga integrato con la Tabella riportata a pag. 2 dell'allegato D della "Relazione Tecnica".

Questo ha portato alla redazione di un piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nei diversi temi (acqua, suolo, aria, ecc) e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo PI, al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano. Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.



Si evidenzia, quanto emerso nella Studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT, relativamente alle "Aree con pericolo idraulico e PAT", che di seguito si riporta: "... in attesa del lavoro finale di classazione che verrà definito compiutamente in sede di VCI del primo PI ...". Pertanto, in considerazione di quanto emerso nel suddetto studio, il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Per mero refuso di battitura del testo nell'elaborato "B.04 – Carta delle Trasformabilità", è emerso un errore relativamente al riferimento delle NT in legenda, che riporta erroneamente l'art. 43 NT anziché il 44 delle NT per cui si dovrà provvedere alla correzione come sotto riportato:

- all'art. 44 delle NT – "Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza" (E= esistente; P= di progetto).

Si rileva la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti; per i quali si demanda a Verifica di Assoggettabilità a VAS, relativamente:

- all'art. 38 delle NT - "Aree di urbanizzazione consolidata", limitatamente alle aree del programmato produttivo;
- all'art. 43 delle NT – "Linee preferenziali di sviluppo insediativo", limitatamente alle aree di urbanizzazione programmata produttive;
- all'art. 44 delle NT – "Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza", (E= esistente; P= di progetto), limitatamente a quelli di progetto (P);
- all'art. 45 delle NT – "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi".

In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

## VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;





**RITENUTO** che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Agna a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dai Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione del PAT.
2. Venga corretto nell'elaborato "*B.04 – Carta delle Trasformabilità*", l'art. 43 NT con l'art. corretto di riferimento, come di seguito riportato:  
art. 44 delle NT – "*Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza*" (E= esistente; P= di progetto).
3. L'art. 37 "*Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.*", venga integrato con la Tabella riportata a pag. 2 dell'allegato "D" della "Relazione Tecnica";
4. L'art. 38 delle NT - "*Aree di urbanizzazione consolidata*", limitatamente alle aree del programmato produttivo, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
5. L'art. 43 delle NT – "*Linee preferenziali di sviluppo insediativo*", limitatamente alle aree di urbanizzazione programmata produttive, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
6. L'art. 44 delle NT – "*Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza*", (E= esistente; P= di progetto), limitatamente a quelli di progetto (P), dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
7. L'art. 45 delle NT - "*Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.



8. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

9. il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a "Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI)", in considerazione di quanto emerso nello studio specialistico di "Valutazione di Compatibilità Idraulica", dove si rimanda la classazione delle aree a pericolosità idraulica alla VCI del P.I.
10. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
11. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
12. Il "Piano Comunale di Zonizzazione Acustica" dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
13. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
14. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso